



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Al
Ministero della Difesa
Ufficio Legislativo
PEC udc@postacert.difesa.it

e p.c. M.E.F. – R.G.S.
U.C.B. presso il Ministero della Difesa
PEC rgs.ucb.difesa.gedoc@pec.mef.gov.it

Oggetto: *DM del 16.07.2025 - Convenzione del 18.04.2025 - Società Difesa Servizi SPA - Per la valorizzazione e gestione economica delle attività di supporto tecnico-logistico e servizi correlati a favore di terzi soggetti pubblici o privati del Centro Interforze Munizionamento Avanzato (C.I.M.A.) di Aulla (Prot. CdC n. 42619 del 17.07.2025 - SILEA n. 192586).*

È qui pervenuto, addì 17 luglio u.s., per il prescritto controllo preventivo di legittimità, il D.M. del 16.07.2025 meglio descritto in oggetto, il quale approva la Convenzione del 18.04.2025 tra lo Stato Maggiore della Marina (Ente affidante) e Difesa Servizi Spa (Società affidataria).

Tale Convenzione ha ad oggetto la “disciplina [de]i rapporti derivanti dal conferimento dell’incarico ... per la valorizzazione e la gestione economica delle attività di supporto tecnico-logistico e dei servizi strettamente correlati a favore di terzi - soggetti pubblici o privati - nonché, ove strumentali allo svolgimento delle suddette attività, l’utilizzo temporaneo, con l’ausilio del personale militare, di officine/depositi/aree di competenza del Centro Interforze Munizionamento Avanzato (CIMA) di Aulla (MS).” (art.2), e prevede



CORTE DEI CONTI

che l'Ente affidante "si impegna a: a) rendere disponibile alla Società affidataria, per determinate finestre temporali ed al di fuori dello svolgimento di attività operativa - da individuare di comune accordo all'interno del periodo di validità del presente atto - le competenze della Marina militare nelle attività di cui all'articolo 2 ... b) fornire alla Società affidataria il supporto tecnico necessario ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione, ivi inclusa la definizione delle discendenti pattuizioni da stipulare con terzi soggetti pubblici o privati;..." (art.4).

In proposito va rilevato che secondo l'art. 535 D.Lgs. n.66/2010 (COM) Difesa Servizi SpA è costituita "ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze [v. D.I. 09.11.2023], nonché ai fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari... [e ciò] ...attraverso l'utilizzo integrale delle risorse acquisite dalla società, attraverso la gestione economica dei beni dell'Amministrazione della difesa e dei servizi da essa resi a terzi..."; e che lo Statuto societario, approvato (ex art. 535, comma 5, COM) con DM 28.01.2022, all'art. 4 specifica: che la società "ha per oggetto la valorizzazione e la gestione economica, anche in qualità di concessionario o affidatario, dei beni, anche immateriali, e servizi derivanti dalle attività istituzionali del Dicastero che non siano direttamente correlate alle attività operative delle Forze armate." (comma 2), e che "Nei limiti stabiliti dalla legge, la società esercita le seguenti attività: ... c) promozione, gestione economica e fatturazione delle attività, dei servizi e delle prestazioni di carattere tecnico o strumentale, anche connesse all'attività industriale e produttiva del Dicastero, per le quali sia stato conferito apposito mandato, da cedersi a titolo oneroso a soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri" (comma 3).

Il citato Statuto prevede poi, all'art.5, che "la Società opera in forza di specifico contratto di servizio approvato dal Ministro della difesa, sulla base del quale sono regolati i reciproci rapporti..." (comma 2) e che "le specifiche convenzioni stipulate per l'attuazione del contratto di servizio sono approvate dal Ministro della difesa" (comma 3). Ed il vigente Contratto di servizio, approvato con D.M. 11.09.2024 "definisce i meccanismi attraverso i quali ... le competenti strutture del Ministero attribuiscono alla Società ... la gestione economica di beni, anche immateriali, e di servizi resi a terzi dal Ministero" (art.1); individua "le strutture del Ministero competenti a stipulare con la Società, ai sensi dell'art.5, comma 3, dello Statuto, le specifiche convenzioni ... [le quali] ... recano i contenuti minimi indicati all'art.3." (art.2); e stabilisce che "per la compiuta realizzazione di quanto stabilito nel presente Contratto, le convenzioni" in parola "recano di norma: a) l'indicazione dei beni e servizi attribuiti alla gestione economica da parte della società..." (art.3).



CORTE DEI CONTI

Orbene, sulla base alle previsioni normative, statutarie e contrattuali testé richiamate questo Ufficio rileva criticità suscettive di precludere la ammissibilità al visto ed alla conseguente registrazione del decreto in epigrafe, dal momento che:

- (1) l'oggetto della convenzione appare generico, non risultando sufficientemente determinate o determinabili le indicate *"attività di supporto tecnico-logistico"* e relativi *"servizi strettamente correlati"* (né tampoco i non meglio individuati *"terzi - soggetti pubblici o privati"* in favore dei quali tali attività e servizi verrebbero svolti) con violazione, pertanto, di quanto previsto, da un lato, dal già citato art. 3, comma 1, lett. a), del Contratto di servizio (e, conseguentemente, dell'art.5, comma 2, del citato Statuto societario e dell'art.535, comma 5, COM che di quest'ultimo prevede l'adozione), quanto, dall'altro, dagli artt. 1325, comma 1, n.3, 1346 e 1418 cod. civ. Né di alcun ausilio risulta, in proposito, la *"scheda giustificativa dei criteri di riparto degli introiti"* trasmessa a corredo del decreto in epigrafe (e che, peraltro, non essendo né allegata alla Convenzione né da essa richiamata, appare comunque documento privo di valore contrattuale);
- (2) stanti le funzioni del Centro Interforze Munizionamento Avanzato (CIMA) di Aulla, appare dubbia la legittimità del - seppur temporaneo - utilizzo da parte di terzi (per di più *"con l'ausilio del personale militare"*, ipotesi non rientrante nell'art.535, comma 10) di *"officine/depositi/aree di competenza"* del CISA *"ove strumentali allo svolgimento delle suddette attività"* (i.e. *"supporto tecnico-logistico e dei servizi strettamente correlati a favore di terzi"*) che per Convenzione sono oggetto della *"valorizzazione e la gestione economica"* della Società, tenuto conto della citata prescrizione statutaria secondo cui quest'ultima può avere *"per oggetto la valorizzazione e la gestione economica ...dei beni ... e servizi derivanti dalle attività istituzionali del Dicastero che non siano direttamente correlate alle attività operative delle Forze armate."* (art.4, comma 2);
- (3) il suddetto utilizzo di *"officine/depositi/aree di competenza"* del CISA risulterebbe viepiù ostativo alla ammissibilità al visto del decreto di cui trattasi qualora tali strutture rivestissero natura demaniale, giacché appare da escludere la possibilità che la valorizzazione e gestione economica di beni e servizi da parte di Difesa Servizi SpA (che per espressa previsione statutaria deve essere esercitata *"Nei limiti stabiliti dalla legge"* e limitatamente ad *"immobili e ... beni patrimoniali"*: v. art.4, comma 3) possa riguardare beni appartenenti al Demanio pubblico dello Stato, e segnatamente a beni Demanio militare (v. artt. 230 e 231 COM cit.), i quali, peraltro, per loro natura e per la loro destinazione, non si prestano a siffatta valorizzazione e gestione economica e *"non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano."* (art. 823 cod. civ.).

Tutto ciò premesso, al fine di completare il procedimento di controllo, si



CORTE DEI CONTI

invita codesta Amministrazione a far pervenire documentati chiarimenti e osservazioni su quanto precede, nonché documentazione catastale ed inventariale relativa ai cespiti rappresentati da "officine/depositi/aree di competenza" del CISA.

Nel richiamare l'attenzione sul termine previsto dall'art. 27, comma 1, ultimo periodo, L. n.340/2000, si rappresenta che quanto richiesto - ed ogni altro eventuale elemento di valutazione ritenuto utile - dovrà pervenire entro e non oltre il termine di **giorni 30 dalla ricezione della presente**, trascorso il quale questo Ufficio, anche in difetto di risposta, dotterà le proprie determinazioni allo stato degli atti.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
(Cons. Nicola Bontempo)

IL CONSIGLIERE DELEGATO
(Cons. Luca Fazio)



CORTE DEI CONTI